



Adottata dal Direttore Generale in data 03 AGO. 2018

OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro per inabilità dipendente **C.M.T.**, matricola n. 9066, nata il 02/09/60. Dirigente Medico Radiologo, a decorrere dal **16/08/2018**.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 03 AGO. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Generale	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

**SU** proposta del S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane;

**PREMESSO** che l'azienda aveva inoltrato istanza, registrata al repertorio del Protocollo aziendale n. 9838 del 20/04/2018, affinché la dipendente **C.M.T.**, matricola n. 9066, venisse sottoposta ad accertamenti sanitari al fine di valutare la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità;


**ATTESO** che la dipendente di cui trattasi è stata sottoposta, in data 25/07/2018, ad accertamenti sanitari dalla Commissione Medica di Verifica di Cagliari;

**ATTESO** altresì che il Giudizio Medico – Legale è stato: *A) Non idonea permanentemente in modo assoluto a qualsiasi proficuo lavoro.....B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa C) L'inidoneità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio. D) La menomazione di cui al giudizio diagnostico è ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa al DPR 834/19781 e successive integrazioni*

**VISTI** il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 12.02.2004 e la circolare Inpdap n. 37/2004 che in via del tutto eccezionale ritiene valido il verbale di visita medico-collegiale con il giudizio di "A) Non idonea permanentemente in modo assoluto a qualsiasi proficuo lavoro.....B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa." rilasciato anche da altre Commissioni previste dal decreto richiamato, oltre che dalle Commissioni preposte dalle Aziende Sanitarie Locali;

**VISTO** l'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995 che prevede la possibilità di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso un dipendente sia dichiarato non idoneo permanentemente in modo assoluto a qualsiasi proficuo lavoro e/o non sussista assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;

**RICHIAMATA** la legge di riforma pensionistica n. 335 dell'08/08/1995 con particolare riferimento all'art. 2 comma 12 relativa alla pensione spettante e calcolata come per raggiunti limiti di età, al personale che si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;



Segue deliberazione n. 1750 del 03 AGO; 2018

- RITENUTO** di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal **16/08/2018** della dipendente **C.M.T.**, matricola n. 9066;
- RAVVISATO** che l'Azienda provvederà a corrispondere al dipendente, con separato atto, l'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995;
- CON PARERE** favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di disporre, dal **16/08/2018**, la risoluzione del rapporto di lavoro della dipendente **C.M.T.**, matricola n. 9066, nata il 02/09/60, giudicata dal Commissione Medica di Verifica di Cagliari: *A) Non idonea permanentemente in modo assoluto a qualsiasi proficuo lavoro.....B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa C) L'inidoneità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio. D) La menomazione di cui al giudizio diagnostico è ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa al DPR 834/19781 e successive integrazioni "*di cui al verbale 8170 del 25/07/2018;
- di trasmettere all'Inps Gest. ex Inpdap la documentazione utile ai fini del conseguimento da parte dell'interessato del trattamento di quiescenza nonché della corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto;
- di provvedere con separato atto alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso così come previsto dall'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott.ssa Laura Balata

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Vinicio Atzeni

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott.ssa Graziella Pintus